



Comune di
Vestone (BS)
Piazza Garibaldi 12 25078 Vestone BS
protocollo@pec.comune.vestone.bs.it-
www.comune.vestone.bs.it

ORIGINALE COPIA

N. 10

Oggetto: APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO PER LA DETERMINAZIONE DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TA.RI – TASSA RIFIUTI – PER L'ANNO 2021.

L'anno duemilaventuno, il giorno 23 (ventitre) del mese di marzo alle ore 19,00 nella residenza comunale, in apposita sala, regolarmente convocati, all'appello nominale risultano i Signori:

N .	Cognome e Nome		Presenti	Assenti
1	Roberto Facchi	Sindaco	X	
2	Giovanni Zambelli	Consigliere	X	
3	Igor Roncetti	Consigliere	X	
4	Massimo Tabarelli	Consigliere	X	
5	Marcella Bacchetti	Consigliere	X	
6	Enzo Pirlo	Consigliere	X	
7	Vittorio Vanzo	Consigliere	X	
8	Maddalena Bertolotti	Consigliere	X	
9	Ermanno Gabrieli	Consigliere	X	
10	Edoardo Teotti	Consigliere	X	
11	Fiorangela Turelli	Consigliere	X	
12	Pasini Johnny	Consigliere	X	
13	Elena Cammisa	Consigliere	X	

Presiede Roberto Facchi.

Assiste e provvede alla redazione del presente verbale il dott. Alberto Lorenzi, segretario comunale.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Assunta con modalità telematica da remoto a distanza in videoconferenza ai sensi e per gli effetti dell' art. 73 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, comma 1 e art. 1 comma 6 lettera n bis del DPCM Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 ottobre 2020 nel testo come modificato dall'art. 1 lett . d), punto 5 del DPCM 18 ottobre 2020., nonché dell'art. 1 comma 9 lettera o) del DPCM 24 ottobre 2020 G.U. Serie Generale 25 ottobre 2020 n. 265, disposizioni tutte che consentono le riunioni del consiglio comunale da remoto in forma telematica in videoconferenza nel protrarsi della situazione dell'emergenza sanitaria COVID (vedi circolare del Viminale Ministero dell'Interno 27 ottobre 2020, n. 66194, anche se i rispettivi regolamenti di riferimento non lo prevedono. Norma prorogata dal DL Milleproroghe (183/2020, convertito in legge 21/2021) numero 10 dell'allegato 1 (da [art.19](#)) al 30 aprile 2021.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l'anno 2014, che ha introdotto l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), a decorrere dal 1° gennaio 2014, nell'intento di intraprendere il percorso verso l'introduzione della riforma sugli immobili;

CONSIDERATO che la richiamata Legge di Stabilità 2014 ha previsto un'articolazione della nuova imposta comunale in tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705;

VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020-2023) che all'articolo 1, comma 738, sopprime la I.U.C. per le componenti IMU e TASI;

VISTA la delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n. 443/2019, recante *“DEFINIZIONE DEI CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI COSTI EFFICIENTI DI ESERCIZIO E DI INVESTIMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI, PER IL PERIODO 2018-2021”*;

VISTO, in particolare, l'Allegato A, che riporta il metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei servizi rifiuti 2018-2021;

VISTA la successiva delibera di ARERA n. 444/2019, recante *“DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPARENZA NEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI”*;

CONSIDERATO che, a seguito della citata delibera n. 443/2019 di ARERA, è stato elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;

DATO ATTO che le bollette che verranno emesse dovranno contenere le indicazioni riportate nella delibera n. 444/2019 di ARERA, in termini di trasparenze e chiarezza nei confronti dell'utenza;

EVIDENZIATO, come sopra accennato, che l'art. 1, comma 738, della Legge n. 160/2019 ha mantenuto in vita le disposizioni relative alla disciplina della TARI, contenute nella richiamata Legge di Stabilità 2014 dai commi da 641 a 668;

ATTESO che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

EVIDENZIATO che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

VERIFICATO che la tariffa TARI deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario *“chi inquina paga”*, sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, poi evolutosi nel principio *“pay as you throw”* e comunque in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte;

CONSIDERATO che la legge di bilancio 2021 ha consentito ai Comuni di riportare al medesimo anno le risorse del fondo funzioni fondamentali dell'anno 2020 non utilizzate al 31/12/2020 per coprire le minori entrate, al netto degli specifici ristori, e le maggiori spese legate all'emergenza Covid. Il Dm 3 novembre 2020 ha chiarito che una quota di risorse del fondo è specificatamente destinata al ristoro delle agevolazioni Covid della TARI 2020. Le successive FAQ del 21 gennaio 2021 hanno evidenziato che gli enti locali che non hanno impiegato le specifiche risorse del fondo per finanziare le agevolazioni TARI, ovvero le hanno utilizzate in misura inferiore allo stanziamento, possono riportarle nel 2021, facendole confluire nell'avanzo vincolato, per destinarle alle finalità previste dalla legge di bilancio 2021.

PRESO ATTO che in base alla Tab.1 allegata al Dm 03/11/2020 per il Comune di Vestone è stata ipotizzata una perdita di gettito TARI pari ad Euro 69.656,90;

VISTO che le agevolazioni concesse nel corso dell'anno 2020 ammontano ad Euro 7.863,34

ATTESO che tale minor gettito (€ 50.000,00) sarà finanziato mediante utilizzo di avanzo vincolato riveniente dai risparmi 2020 sui fondi concessi per l'emergenza Covid 19;

PRESO ATTO che le rate per il versamento della TARI sono stabilite dal vigente regolamento comunale;

EVIDENZIATO che, per applicare tariffe conformi ai predetti criteri, la norma in vigore propone due modalità alternative descritte, rispettivamente, al comma 651 ed al comma 652 dell'articolo 1 della citata Legge n. 147/2013;

RILEVATO che il comma 651 prevede che la commisurazione delle tariffe avvenga nel rispetto dei criteri indicati dal D.P.R. n. 158/1999 e secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte;

VERIFICATO che il successivo comma 652 consente al Comune, in alternativa al precedente criterio e "*nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti*", di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

PRESO ATTO che, in adesione al metodo alternativo suddetto, "*le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti*";

VISTO, altresì, l'art. 57-bis del D.L. n. 124/2019 e successive modifiche ed integrazioni che consente ai Comuni di applicare i coefficienti della TARI, indicati nel citato D.P.R. n. 158/1999, sulla base della deroga di cui al comma 652;

CONSIDERATO che, per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due macrocategorie: utenze domestiche ed utenze non domestiche;

RILEVATO che, ai fini della semplificazione introdotta ai fini del calcolo delle tariffe TARI, è possibile adottare i coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1, del suddetto D.P.R. n.158/1999, con valori inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati fino al 50 per cento, ex-lege, ossia senza specifiche motivazioni;

PRESO ATTO che è possibile semplificare ulteriormente i calcoli delle tariffe TARI tralasciando di considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1, riferiti alle utenze domestiche;

VERIFICATO che i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI devono essere riportati nel piano economico finanziario (P.E.F.), redatto dal gestore del servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti;

ATTESO che con le tariffe che vengono approvate deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;

CONSIDERATO che ARERA, con la deliberazione n. 443/2019, ha introdotto un nuovo metodo di determinazione delle tariffe TARI, ossia il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR), prevedendo parametri in grado di individuare i costi efficienti, attraverso limiti agli aumenti tariffari, che impongono una stretta coerenza tra il costo e la qualità del servizio reso dal gestore;

ATTESO che l'articolo 5 del nuovo metodo tariffario non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe, limitandosi a confermare, per tale aspetto, il D.P.R. n. 158/1999, ossia il metodo normalizzato (MNR) ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio;

RILEVATO che le indicazioni riportate dalla deliberazione n. 443/2019 confermano l'utilizzo dei parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999, ribadendo le seguenti modalità di attribuzione dei costi:

- suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente;
- determinazione dei corrispettivi da applicare all'utenza finale, in coerenza con le tabelle 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4a e 4b del D.P.R. n. 158/99;

RIMARCATO che, per le attività non contemplate dal D.P.R. n. 158/99, possono essere adottati appositi coefficienti, acquisiti da soggetti che gestiscono il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, purché in grado di misurare la potenzialità di produrre rifiuto;

PRESO ATTO che i coefficienti ed i criteri di determinazione delle tariffe, articolate secondo i criteri dettati dal predetto D.P.R. n. 158/1999, sono indicati analiticamente negli allegati alla presente deliberazione, costituendone parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che, al fine dell'assunzione dei coefficienti di cui all'art. 1, comma 652, della Legge n. 147/2013, la deliberazione n. 443/2019 rinvia ai criteri del comma 651, legittimando l'adozione del metodo normalizzato del D.P.R. n. 158/1999, al fine di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

RILEVATO, pertanto, che le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune, moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti, pur con la possibilità di applicare le semplificazioni sopra ricordate;

DATO ATTO che la superficie assoggettabile al tributo *“è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati”*;

RITENUTO, dunque, che anche con il MTR i parametri per la determinazione della tariffa TARI rimangono la superficie di riferimento per ogni utenza e la correlata produzione media;

PRESO ATTO che gli effetti più rilevanti del nuovo metodo tariffario sono prettamente correlati alla rideterminazione dei costi efficienti che, in ogni caso, dovranno restare all'interno dei limiti di cui all'articolo 4, del MTR, in base al quale le entrate tariffarie determinate per ciascuna delle annualità 2020 e 2021 non possono eccedere quelle relative all'anno precedente, più del limite alla variazione annuale, che tiene conto dei seguenti parametri:

- ☐ del tasso di inflazione programmata;
- ☐ del miglioramento della produttività;
- ☐ del miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti;
- ☐ delle modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi;

PRESO ATTO che le tariffe da approvare devono avere a riferimento i costi del PEF, alla base della determinazione delle tariffe TARI per l'anno 2021;

ATTESO che l'elaborazione del PEF deve tenere conto dei contenuti minimi dettati dall'articolo 18, del metodo MTR, che impongono l'applicazione di specifici criteri per la valorizzazione delle partite di costo e di ricavo, per l'imputazione di questi al singolo PEF;

VERIFICATO, altresì, che il metodo MTR prevede è il *“limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie”* da determinarsi sempre con riferimento al totale delle entrate tariffarie del singolo PEF;

VISTA la deliberazione n. 57/2020/R/RIF di ARERA, con cui, oltre a prevedere semplificazioni procedurali per la disciplina tariffa della TARI, l'Autorità dà conferma del procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle determinazioni dell'Ente Territorialmente Competente;

CONSIDERATO che al punto 1.3, fra le altre procedure applicabili, è previsto che è possibile avvalersi della facoltà di applicare valori inferiori alle entrate tariffarie, come determinate ai sensi del MTR;

EVIDENZIATO che, nel caso suddetto, sarà necessario indicare le componenti di costo, facendo riferimento al PEF, ammissibili dalla disciplina tariffaria, ma che non si ritiene di coprire integralmente;

PRESO ATTO che la predetta precisazione è volta a verificare la coerenza con gli obiettivi definiti;

RILEVATO che, ai sensi dell'articolo 2, della citata delibera n. 57/2020, ARERA avrà il compito di procedere alla verifica della coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa;

VISTI i chiarimenti applicativi forniti da ARERA con la propria determinazione n. 02/DRIF/2020, con cui ha precisato che occorre decurtare dal PEF le seguenti poste:

- a) le entrate relative al contributo del MIUR, di cui all'art. 33-bis del D.L. n. 248/2007,
- b) le riscossioni derivanti dall'attività di contrasto all'evasione TARI,
- c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie,
- d) eventuali partite stabilite dall'Ente territorialmente competente,

CONSIDERATO che, nella medesima determinazione, l'Autorità ha ulteriormente chiarito le modalità operative di trasmissione dei dati, a carico degli Enti Territorialmente Competenti, sulla base delle semplificazioni procedurali previste dall'art. 1 della deliberazione n. 57/2020/R/RIF, che prevede che questi debbano inviare:

- a) il PEF, considerando il singolo ambito tariffario, con lo schema previsto all'Appendice 1 del MTR;
- b) la relazione di accompagnamento elaborata in base allo schema di cui all'Appendice 2 del MTR;
- c) la dichiarazione di veridicità del gestore, in base allo schema di cui all'Appendice 3 del MTR;
- d) la delibera di approvazione del PEF e dei corrispettivi tariffari relativi all'ambito tariffario;

RAMMENTATO che spetta ad ARERA il compito di approvare le predisposizioni tariffarie come deliberate dai Comuni, a seguito dell'integrazione dei PEF approvati dagli enti territorialmente competenti;

EVIDENZIATO che la medesima Autorità ha il potere di modificare i suddetti PEF, con particolare riferimento alla tutela degli utenti;

VERIFICATO che, nelle more dell'approvazione da parte di AREA, si applicano le decisioni assunte sia dagli enti territorialmente competenti, sia dai Comuni;

VISTO il recente Decreto Legislativo n. 116/2020 che ha apportato importanti modifiche al Decreto Legislativo n. 152/2006 (il cosiddetto Testo Unico Ambientale) in particolare per ciò che concerne, la definizione di rifiuti urbani, efficace dal 1 gennaio 2021.

La nuova formulazione dell'art. 183 (Definizioni), al comma 1, lettera b-ter, punto 2, definisce urbani i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinques e simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater, sottraendo correlativamente ai Comuni il potere di assimilazione già loro attribuito dalla soppressa lettera g) dell'art. 198 (Competenze dei comuni), comma 2, ed eliminando ogni limite quantitativo alla ricomprensione dei rifiuti nel novero degli urbani.

Nell'elenco di attività contenuto nell'allegato L-quinques, mutuato dall'allegato 1 al DPR158/1999, sono state espunte le "attività industriali con capannoni di produzione".

Tutti i rifiuti derivanti dalle attività di trasformazione industriale, svolte appunto nei "capannoni di produzione" sono quindi da considerare speciali, con correlativo divieto di conferimento al servizio pubblico e sottrazione dei "capannoni" dalla tassa rifiuti (TARI). Al medesimo regime sono sottoposti anche i magazzini che ricoverano esclusivamente le materie prime e le merci destinate a essere lavorate nella medesima impresa (art 1, comma 649, L. 147/2013).

DATO ATTO che, considerando l'evoluzione normativa intervenuta, in particolare con il D.Lgs. n. 116/2020 sopra descritto emerge un contesto assai complesso in cui gestire la TARI, nonché la procedura per l'approvazione delle tariffe per l'anno 2021;

PRESO ATTO, altresì, dell'ulteriore complessità del quadro di riferimento, originato dalle criticità dovute alla pandemia generata da COVID-19;

RITENUTO opportuno, per il contesto sopra illustrato e per la specifica situazione dell'ente, procedere con l'approvazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2021 approvando, contestualmente, il PEF per l'anno 2021, quale allegato e parte integrante e sostanziale del presente atto, come approvato dall'Ente Territorialmente Competente ed opportunamente integrato;

RILEVATO che, in ragione di quanto sopra indicato, le tariffe TARI da applicare per l'anno 2021 sono quelle riportate nell'allegato al presente atto, quale parte integrante e sostanziale del medesimo;

PRESO ATTO che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettati dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011;

ATTESO che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire esclusivamente mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico;

VISTO l'allegato alla presente deliberazione che riportano i coefficienti adottati e le tariffe della tassa comunale sui rifiuti (TARI), che si intende applicare per il 2021 e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

RILEVATO che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

RITENUTO di approvare le suddette tariffe TARI da applicare per l'anno 2021;

VISTO il Bilancio di Previsione per il triennio 2021-2023 e il documento unico di Programmazione, che verranno approvati in data odierna;

RICHIAMATI l'art. 107, del D.Lgs 18/08/2000, n. 267 e l'art. 4 del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165, che, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo da un lato, e attuazione e gestione dall'altro, prevedono che:

gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti;

ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo; ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell'ente;

Rilevato che l'approvazione del presente Piano Finanziario rientra tra gli atti fondamentali di competenza del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera b), del D.Lgs. n. 267/2000;

Acquisiti in argomento il parere di rito del responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e il parere di regolarità contabile, emesso dal responsabile del servizio finanziario, del presente deliberato ai sensi degli articoli 49, 147 comma 2 lettera c) e 147-bis comma 1 (articolo inserito dall'art. 3, comma 1, lettera d), D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213) del Tuel D.lgs. n. 267/2000.

Dato atto che con il rilascio dei pareri di cui sopra, ai sensi del regolamento comunale sul sistema dei controlli interni e dell'articolo 147-bis del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, inserito dall'articolo 3 del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, è stato assicurato sulla presente proposta di deliberazione il controllo di regolarità amministrativa e contabile.

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano.

DELIBERA

- per le motivazioni in premessa, di approvare il Piano finanziario dei costi finanziati dal tributo comunale sui rifiuti per l'anno 2021, secondo i criteri previsti dal nuovo MRT, e i relativi allegati, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di approvare le tariffe TARI relative all'anno finanziario 2021 quali riportate in prospetto tariffario allegato al presente deliberato di cui forma parte integrante e sostanziale.
- di trasmettere, mediante l'apposita piattaforma online per la trasmissione degli atti dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, copia del Piano Economico Finanziario relativo all'anno 2021, la Relazione di accompagnamento predisposta secondo lo schema fornito nell'Appendice 2 del MTR, le dichiarazioni di veridicità del gestore predisposte secondo lo schema di cui all'Appendice 3 del MTR, e la relazione di cui all'articolo 8, comma 3 del DPR 158/99;
- di provvedere alla trasmissione telematica mediante l'inserimento del testo nel Portale del Federalismo Fiscale, in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle tempistiche e delle modalità dettate dalla normativa vigente, con pubblicazione sul sito informatico dello Ministero medesimo.
- Di dare atto, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 come modificata dalla L. 15/2005 e dal D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia (TAR Lombardia), seconda sezione staccata di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi, in ordine alla legittimità, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio o in alternativa entro 120 giorni al Capo dello Stato ai sensi dell'art. 9 DPR 24 novembre 1971, n. 1199.

Inoltre, stante la necessità e l'urgenza, con ulteriore, separata ed unanime votazione espressa nelle forme di legge da parte dei presenti aventi diritto

DELIBERA

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile a' sensi dell'art. 134 comma 4 del testo unico enti locali d. lgs. n. 267/2000 con separata ed unanime votazione resa dai presenti aventi diritto nelle forme di legge, con il dare atto che l'immediata eseguibilità procede da scelte ampiamente discrezionali riservate all'Autorità Comunale circa l'apprezzamento dell'urgenza di provvedere non suscettibili di sindacato di legittimità da parte del Giudice Amministrativo (in tal senso: Tribunale Amministrativo Regionale Puglia - Lecce, Sezione 2 Sentenza 23 gennaio 2013, n. 99; Tribunale Amministrativo Regionale Piemonte - Torino, Sezione 2 Sentenza 14 marzo 2014, n. 460) e non presuppone la pubblicazione e che, parimenti non ha effetto sulla decorrenza dei termini per la proposizione di azioni giurisdizionali (TAR Puglia – Lecce, sez. II, 29 novembre 2011, n, 2065).

AVVERTE

Che, ai sensi del quarto comma dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, con decorrenza del termine per l'impugnazione dal giorno della pubblicazione all'albo pretorio del presente provvedimento per estratto, a' sensi dell'art. 24 del [d.lgs 2 luglio 2010, n. 104](#), che ha introdotto significative innovazioni, e ss. mm entro il termine di sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di

pubblicazione [ove previsto dal regolamento comunale] ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza; con il precisare che il ricorso deve essere notificato all'organo che ha emesso l'atto impugnato e ai controinteressati (non ai co-interessati) ai quali l'atto di riferisce o almeno a uno di essi. Il predetto termine di 60 giorni è aumentato di 30 giorni se le parti o alcuna di esse risiedono in un altro stato d'Europa e di 90 giorni se risiedono fuori di Europa. - straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n. 1199.

Avverte inoltre che :

- "la pubblicazione costituisce una forma tipica di conoscenza non piena, rilevante per la decorrenza dei termini di impugnazione degli atti da parte dei soggetti non direttamente contemplati dallo stesso" (cfr. Cons. Stato, VI, 7 maggio 2014, n. 2825)
- l'art. 41, comma 2, Cod. proc. amm. prevede la proposizione dell'azione di annullamento nel termine previsto dalla legge decorrente "dalla notificazione o dalla comunicazione ovvero, per gli atti di cui non è richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge";
- "per insegnamento giurisprudenziale costante la "piena conoscenza" di un provvedimento come momento dal quale fare decorrere il termine di cui all'art. 41, comma 2, c.p.a., non deve essere intesa quale sua "conoscenza piena ed integrale", in quanto a tale scopo è sufficiente la percezione dell'esistenza di un provvedimento amministrativo e degli aspetti che ne rendono evidente la lesività della sfera giuridica del potenziale ricorrente, in modo da rendere riconoscibile e attuale l'interesse ad agire contro di esso. Ai sensi della norma citata per "piena conoscenza" deve intendersi, quindi, la consapevolezza dell'esistenza del provvedimento e della sua lesività . (Cons. Stato, 9 aprile 2020, n. 2328; Cons. Stato, 23 maggio 2018, n. 3075). **“Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa| Trentino Alto Adige - Bolzano|Sezione 1|Sentenza|20 ottobre 2020| n. 248**
- il termine decadenziale per ricorrere contro gli atti amministrativi soggetti a pubblicazione necessaria decorre per i soggetti non espressamente nominati (o immediatamente rintracciabili) dalla pubblicazione medesima, non essendo indispensabile la notificazione individuale o la piena conoscenza (cfr. Cons. Stato, sez. III, 8 gennaio 2019, n. 190; V, 6 luglio 2018, n. 4147; III, 22 novembre 2018, n. 6606; VI, 7 maggio 2014, n. 2825; IV, 13 luglio 2011, n. 4239).

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

(art. 49, comma I, del T.U. approvato con D.Lgs. 18.agosto.2000, n°267)

Parere: **FAVOREVOLE**

Vestone, 19 marzo 2021

La Responsabile dei Servizi Finanziari
Grazia Albertini

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

(art. 49, comma I, del T.U. approvato con D.Lgs. 18.agosto.2000, n°267)

Parere: **FAVOREVOLE**

Vestone, 19 marzo 2021

La Responsabile dei Servizi Finanziari
Grazia Albertini

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente (firmato digitalmente art. 24 d. lgs. N. 82/2005) **Il Segretario Comunale**

Roberto Facchi

dott. Alberto Lorenzi